

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 AGO. 2004

ADDI 28 AGO. 2004 NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Birio	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 789 -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di Protezione Civile della Regione Lazio".



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla commissione

40 e 20

Roma, 25-7-04, Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Aldo Ciulla)

per [Signature]

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: "NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA REGIONE LAZIO".

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE



VISTO L.R. 11/04/1985 n. 37 "Istituzione del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che a seguito delle variazioni normative e regolamentari a livello statale in materia di Protezione Civile si rende necessario l'aggiornamento ed adeguamento della suddetta Legge Regionale ai nuovi disposti;

VISTA la proposta di Legge Regionale, allegata e parte integrante della presente deliberazione, recante "nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio";

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Territorio;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio", composta da n. ³⁰ articoli e una relazione, che formano parte integrante del presente deliberato.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace


789
ALLEG. alla D.L. N.
DEL 6 AGOSTO 2001

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DEL SISTEMA COORDINATO DI
PROTEZIONE CIVILE NELLA REGIONE LAZIO”


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Sacorace


flu



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Oggetto, finalità e principi.....	5
Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti d'intervento istituzionale.....	6
Art. 3 - Funzioni e compiti di protezione civile.....	7
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE....	8
CAPO I - Soggetti del sistema regionale coordinato di protezione civile	8
Art. 4 - Soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale	8
Art. 5 - Funzioni e compiti della Regione.....	9
Art. 6 - Funzioni e compiti delle province	11
Art. 7 - Funzioni e compiti dei comuni.....	12
Art. 8 - Funzioni e compiti delle comunità montane	14
Art. 9 - Comitato regionale per la sicurezza territoriale.....	15
Art. 10 - Comitato provinciale di protezione civile	16
CAPO II - Attività regionale programmatica, pianificatoria e di indirizzo.....	17
Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi.....	17
Art. 12 - Piani di emergenza regionale, provinciali e comunali	19
CAPO III - Interventi di primo soccorso, stato di crisi e di emergenza, interventi indifferibili e urgenti	21

Florio
ad




Art 13 - Interventi di primo soccorso	21
Art. 14 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale	22
Art. 15 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza	24
Art. 16 - Interventi indifferibili ed urgenti	25
CAPO IV - Rete operativa di protezione civile	26
Sezione I - Struttura organizzativa e organismi regionali e locali	26
Art. 17 - Struttura organizzativa regionale.....	26
Art. 18 - Comitato operativo regionale per l'emergenza	28
Art. 19 - Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.....	30
Art. 20 - Centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile	31
Sezione II - Volontariato di protezione civile	32
Art. 21 - Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile	32
Art. 22 - Misure contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile	34
Art. 23 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile	35
CAPO V - Convenzioni e contributi, informazione e formazione.....	36
Art. 24 - Convenzioni e contributi	36
Art. 25 - Rete- radio regionale	37
Art. 26 - Formazione e informazione in materia di protezione civile.....	38
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	39
Art. 27 - Disposizioni finanziarie.....	39

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

F. Storace
titolo


Art. 28 - Disposizioni transitorie.....40
Art. 29 - Modifiche alla legge regionale 14/199941
Art. 30 - Abrogazioni.....42




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Florio
10

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1

(Oggetto, finalità e principi)


1. La presente legge, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale vigente, provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ai sensi dell'articolo 194, comma 4, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

2. La disciplina e il riordino delle funzioni di cui al comma 1 perseguono la finalità di garantire e salvaguardare la sicurezza territoriale, l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi, attraverso un sistema regionale coordinato di protezione civile e nel rispetto dei principi di:

- a) leale collaborazione e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato e di coordinamento con gli enti locali;
- b) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Ren



Art. 2


(Tipologia degli eventi ed ambiti d'intervento istituzionale)

1. Ai fini della razionale ripartizione delle funzioni e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, anche in applicazione dei principi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
- c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e successive modifiche).

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Flu 3



Art. 3

(Funzioni e compiti di protezione civile)

1. Rientrano nelle funzioni e nei compiti di protezione civile quelli diretti:

- a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione dei rischi medesimi;
- b) alla pianificazione e preparazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- f) al soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) a fronteggiare e superare l'emergenza mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

flaw

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





TITOLO II
SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

SOGGETTI DEL SISTEMA REGIONALE COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

(Soggetti che operano in materia di protezione civile di interesse regionale)


1 Le funzioni ed i compiti in materia di protezione civile d'interesse regionale sono svolti dalla Regione, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato.

2. Alle funzioni e ai compiti di protezione civile d'interesse regionale concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della l. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 1.

3. Il sistema regionale coordinato di protezione civile è costituito dalle strutture, dagli organismi e dalle attività dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Fler



Art. 5

(Funzioni e compiti della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) l'adozione del programma regionale di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) l'adozione del piano regionale di emergenza e la determinazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;
- d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
- e) le intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- f) la dichiarazione e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonché gli interventi indifferibili e urgenti di cui all'articolo 15.
- g) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- h) la promozione, l'organizzazione, il coordinamento, l'impiego e la programmazione della formazione del volontariato di protezione civile, il relativo elenco regionale, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
- i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- l) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati;

Flu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- m) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- n) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile degli enti locali;
- o) l'incentivazione della costituzione dei centri provinciali unificati di protezione civile di cui all'articolo 20;

2. La Regione può altresì coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il sistema regionale coordinato di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti riservati alla Regione relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.

Floro

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 6


(Funzioni e compiti delle province)

1. Sono di competenza delle province le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'adozione dei piani provinciali di emergenza, sulla base degli indirizzi regionali, sentite le prefetture - uffici territoriali di governo, i comuni e le comunità montane interessate;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) l'impiego e la formazione del volontariato di protezione civile nonché la vigilanza sulle attività delle relative organizzazioni svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
- d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);
- e) la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, relativi all'ambito provinciale, avvalendosi anche dei dati forniti dai comuni, dalle comunità montane e dagli enti di gestione delle aree protette, e il loro invio alla Regione anche ai fini della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale di emergenza;

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 7

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Sono attribuiti ai comuni tutti i compiti e le funzioni non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

- a) l'adozione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8; tali piani prevedono, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal programma regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite dai piani di emergenza di cui alla lettera a);
- f) l'impiego del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle relative organizzazioni svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Reo



- g) la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati interessanti per la protezione civile, relativi all'ambito comunale, raccordandosi anche con le comunità montane, e il loro invio alla provincia;
- h) l'informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;

2. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal comune interessato. Il sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al prefetto titolare della prefettura - ufficio territoriale del governo, al presidente della provincia e al Presidente della Regione.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti dei comuni relativi agli incendi boschivi, previsti e disciplinati dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39.

4. Resta altresì attribuita al sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 265/1999.

flor

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 8


(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Le comunità montane esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.

2. Le comunità montane assicurano altresì la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi sul proprio territorio, previsti nel programma regionale di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;

Flu


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 9

(Comitato regionale per la sicurezza territoriale)

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 bis della l.r. 14/1999, è istituito, presso la presidenza della Giunta regionale, il comitato regionale per la sicurezza territoriale. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.


2. Il comitato è composto:

- a) dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
- b) dai presidenti delle province, o dagli assessori delegati competenti per materia;
- c) dal Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della Regione, o dal suo delegato;
- d) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o dagli assessori delegati competenti per materia;
- e) dai tre sindaci dei comuni non capoluogo, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), o dagli assessori delegati competenti per materia;
- f) da un presidente di comunità montana designato dall'Unione nazionale comuni ed enti montani del Lazio (UNCHEM Lazio).

3. Il comitato, in particolare, esprime pareri alla Giunta regionale in ordine al programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi e al piano regionale per l'emergenza.

4. Il comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento.

5. La struttura regionale competente in materia di protezione civile assicura la segreteria tecnica del comitato.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 10

(Comitato provinciale di protezione civile)

1. In ogni capoluogo di provincia è istituito il comitato provinciale di protezione civile, con funzioni consultive e di indirizzo per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della l. 225/1992.

Flu

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO II

ATTIVITÀ REGIONALE PROGRAMMATORIA, PIANIFICATORIA E DI INDIRIZZO

Art. 11

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di protezione civile, adotta, sentita la commissione consiliare competente e il comitato regionale per la sicurezza territoriale, il programma di previsione e prevenzione dei rischi.

2. Il programma ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di integrazione che dovessero sorgere entro tale termine, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.).

3. Il programma, tenuto conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alle previsioni dei rischi, il programma provvede, in particolare:

- a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile;
- b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure revisionali.

5. In riferimento alla prevenzione dei rischi, il programma prevede, in particolare:

- a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile, stabilendo altresì criteri di priorità per la realizzazione degli stessi;
- b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



- c) le esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, ai fini della redazione del piano pluriennale regionale delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché le attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 12

(Piani di emergenza regionale, provinciali e comunali)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di protezione civile, adotta, sentito il comitato regionale per la sicurezza territoriale, il piano regionale di emergenza.

2. Il piano ha validità quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento e di integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R..

3. Il piano stabilisce, in particolare, le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali, ivi compreso l'impiego del volontariato, nonché le procedure operative per:

- a) favorire le attività dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli enti locali e degli altri organismi del sistema regionale coordinato di protezione civile necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).


4. Il piano detta altresì gli indirizzi cui devono attenersi le province, i comuni e le comunità montane nella predisposizione dei rispettivi piani di emergenza. Tali indirizzi riguardano, in particolare:

- a) le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti alle attività di protezione civile, ivi compreso il volontariato;
- b) l'insieme delle procedure operative di intervento da attuare nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario;
- c) le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra i piani di emergenza regionale, provinciali, comunali o intercomunali, delle comunità montane, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Beio
all

con determinate sostanze pericolose), ed ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente.



5. Le province, i comuni e le comunità montane adottano, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4, i propri piani di emergenza.

6. Gli eventuali protocolli operativi stipulati dalla Regione e dalle province ai sensi dell'articolo 13 costituiscono parte integrante, rispettivamente, del piano regionale e dei piani provinciali di emergenza.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Feuso
4/6



CAPO III

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO, STATO DI CRISI E DI EMERGENZA, INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI

Art 13

(Interventi di primo soccorso)

1. Al fine di assicurare l'immediata e certa attivazione degli interventi di primo soccorso previsti dai piani di emergenza, la Regione e le province, previa intesa con le prefetture – uffici territoriali del Governo, possono definire protocolli operativi, costituenti parte integrante del piano regionale e dei rispettivi piani provinciali di emergenza, che regolano l'assunzione, da parte dei prefetti, della direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il primo soccorso al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). In tali casi i prefetti informano immediatamente il Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 14.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1 gli eventi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Rn

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 14

(Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale)

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che richiedano una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso all'attività delle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta lo stato di crisi e di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale e dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza, il Presidente della Regione o, per sua delega, l'assessore competente in materia di protezione civile:


- a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legislazione statale;
- b) assume il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui all'articolo 15, comma 2.

3. Il Presidente della Regione, qualora la gravità dell'evento per il quale è intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di cui al comma 1 sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3 da parte dello Stato, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e

FR

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione o, per sua delega, l'Assessore competente in materia di protezione civile, provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di crisi e di emergenza.

5. Con le medesime modalità previste dal comma 1 si procede, al venir meno dei relativi presupposti, alla revoca dello stato di crisi e di emergenza.

Fluò


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 15

(Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui all'articolo 14, comma 2, può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Regione o, per sua delega, l'assessore competente in materia di protezione civile si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi.
3. La struttura regionale competente in materia di protezione civile coordina l'istruttoria tecnica dei programmi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), in stretto raccordo con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali facenti parte dei comitati istituzionali e con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato d'attuazione di tutti i programmi adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), in corso di realizzazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 16


(Interventi indifferibili ed urgenti)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 14, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio a ciò specificatamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

Flu

[Signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

CAPO IV
RETE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE



Sezione I
Struttura organizzativa e organismi regionali e locali

Art. 17
(Struttura organizzativa regionale)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali previsti dalla presente legge provvede la direzione regionale competente in materia di protezione civile istituita ai sensi della normativa regionale vigente relativa all'ordinamento delle strutture organizzative e del personale. Tale struttura è articolata in modo da assicurare la concentrazione in un unico centro di responsabilità di funzioni omogenee riconducibili, in particolare, alle attività di:

- a) previsione e prevenzione;
- b) emergenza – soccorso e coordinamento;
- c) gestione, formazione e impiego del volontariato;
- d) informazione e comunicazione alla cittadinanza e agli enti istituzionali;

2. La struttura svolge altresì le attività connesse alle competenze regionali in materia di incendi boschivi.

3. Nell'ambito della struttura di cui al comma 1 è costituito, quale presidio permanente, il centro operativo regionale (COR) per la protezione civile, preposto alle attività e ai compiti di sala operativa.

4. La Giunta regionale provvede, ai sensi della normativa vigente, ad adottare gli atti necessari per assicurare alla struttura regionale di cui al comma 1 un adeguato contingente di personale.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività la struttura:


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

plano



- a) opera in stretto collegamento con le strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, lavori pubblici e sanità, nonché con tutte le altre strutture regionali comunque competenti in materie di interesse per la protezione civile;
- b) si raccorda con le strutture delle prefetture - uffici territoriali del Governo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 225/1992;
- c) si avvale della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo, dei Consorzi di bonifica regionali nonché, anche previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 225/1992 e del:
 - 1) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - 2) Corpo forestale dello Stato;
 - 3) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - 4) organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 21, comma 7;
 - 5) Associazione italiana della Croce Rossa;
 - 6) ogni altro soggetto pubblico o privato che svolga compiti di interesse della protezione civile;

Per


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 18

(Comitato operativo regionale per l'emergenza)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico della Regione alle attività dello Stato nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito, presso l'assessorato competente in materia di protezione civile, il comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM).


2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) il direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile, che lo presiede;
- b) il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente;
- c) il direttore della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e tutela della salute;
- d) il responsabile del Servizio integrato agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL);
- e) il responsabile del Servizio mareografico ed idrografico regionale;
- f) il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o un dirigente da lui designato ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del d.p.r. 616/1977;
- g) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o un dirigente da lui designato ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del d.p.r. 616/1977;
- h) il comandante della Direzione marittima di Roma o un dirigente da lui designato ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del d.p.r. 616/1977;
- i) il presidente del comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 23.

3. I componenti del COREM di cui al comma 2 possono delegare a partecipare alle relative sedute dirigenti sott'ordinati.

4. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



g

specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

5. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 19, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

6. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera f), g) ed h), nonché agli esperti di cui al comma 5 spetta il trattamento economico previsto ai sensi della normativa regionale vigente.

Ru

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 19

(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi)

1. E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di protezione civile, la commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.

2. La commissione è costituita dal Presidente della Regione ed è composta da un numero minimo di 3 fino ad un massimo di 7 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti, designati dalla Giunta regionale.

3. La durata in carica della Commissione scade dodici mesi dopo l'insediamento della Giunta regionale successiva a quella che ha provveduto alla designazione dei componenti.

4. Ai componenti della commissione spetta il trattamento economico previsto dalla sensi della normativa regionale vigente.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Flu



Art. 20

(Centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile)

1. La Regione favorisce ed incentiva la costituzione di centri provinciali tecnico - operativi unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale tra le strutture di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato.


2. Al fine di cui al comma 1:

- a) la Giunta regionale definisce gli standard minimi omogenei dei centri provinciali ed approva un disciplinare tipo di convenzione per la costituzione dei centri stessi in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- b) ciascuna provincia, sentiti gli enti locali del proprio territorio, individua nell'ambito del comune capoluogo, d'intesa con il comune stesso, la struttura in cui ha sede il centro provinciale.

3. Nella struttura individuata ai sensi del comma 2, lettera b), ha sede altresì il coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 21, comma 5.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Flavio



Sezione II
Volontariato di protezione civile

Art. 21

(Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile)

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile, promuovendone altresì lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.


2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede alla costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore della direzione regionale competente in materia di protezione civile, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale. La Regione provvede, altresì, in conformità a quanto previsto nel piano regionale di emergenza, all'impiego e al coordinamento del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. Le province provvedono, in conformità a quanto previsto nei piani provinciali di emergenza, all'impiego e al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello provinciale.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Floris
MCC



5. I comuni, anche in forma associata, provvedono, in conformità a quanto previsto nei piani comunali di emergenza, all'impiego e al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

6. L'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi.

7. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di protezione civile, l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1993. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalla Regione, su proposta delle province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con apposito regolamento, disciplina:

- a) le modalità e i presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché le modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale;
- b) le modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- c) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché le condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 22;
- d) i compiti, la composizione e le modalità di designazione e nomina dei membri del comitato di cui all'articolo 23.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 22

*(Misure contributive e assicurative a favore
del volontariato di protezione civile)*

1. La Regione può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 21, comma 7:

- a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti;
- b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati;

2. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati, su autorizzazione della Regione, per la durata prevista nel regolamento medesimo:

- a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato le disposizioni previste dal comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 8.

4. La Regione può altresì concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 21, comma 7, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 23


(Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 21, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato, è istituito il comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato di protezione civile.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 8, sono disciplinati la composizione, le modalità di nomina dei membri, i compiti specifici e le modalità di funzionamento del comitato, nonché le modalità di raccordo con la conferenza e l'Osservatorio del volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della l.r. 29/1993.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



CAPO V

CONVENZIONI E CONTRIBUTI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 24

(Convenzioni e contributi)

1. Al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i le strutture operative, gli organi, gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), nonché con aziende pubbliche e private.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale coordinato di protezione civile la Giunta regionale può disporre, in favore degli enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

- a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture;
- b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato o in uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace




Art. 25

(Rete- radio regionale)

1. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni tesa all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

flc

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**



Art. 26

(Formazione e informazione in materia di protezione civile)


1. La Regione, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale previsti dalla l.r. 23/1992 e in coerenza con le previsioni del piano di cui all'articolo 11, promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore.

2. Le province, al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:

- a) svolgono attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazione di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;
- b) provvedono alla creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI



Art. 27

(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli E 47401, E 47503, E47504, E 47505.

2. Al fine di corrispondere a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, la denominazione del capitolo E47503 è così modificata: "Spese per convenzionamento con associazioni di volontariato ed aziende pubbliche e private per fornitura di servizi e beni concernenti interventi di protezione civile nonché per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzate".

FE

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 28
(Disposizioni transitorie)




1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, sono apportati i necessari adeguamenti, in coerenza con le disposizioni contenute nell'articolo 17.

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A large, stylized handwritten signature of Francesco Storace, the President of the Lazio Region, positioned over the printed name.



Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 14/1999)

1. All'articolo 134 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1, le parole: "l'emanazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'adozione del piano di emergenza regionale e";
- b) alla lettera i) del comma 1, le parole da: "dell'albo" a: "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile";
- c) la lettera m) del comma 1 è abrogata;


2. All'articolo 135 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:


- a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) l'impiego e la formazione del volontariato di protezione civile nonché la vigilanza sulle attività delle relative organizzazioni svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;"
- b) la lettera g) del comma 1 è abrogata.

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 136 è abrogata.

R

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





Art. 30
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 37. (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio) e successive modifiche, è abrogata.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



L'Assessore

RELAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PROTEZIONE CIVILE

1. Con la proposta di legge in esame la Regione, titolare di competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, cambia radicalmente il suo ruolo rispetto a quello attribuitole dalla legge regionale n. 37 del 1985: non più organo con compiti integrativi nella cornice delle funzioni statali di protezione civile, ma principale "protagonista" istituzionale della disciplina e del riordino delle funzioni nell'ambito del territorio regionale.

Nel titolo primo della proposta, sono elaborati i principi organizzativi fondamentali ai quali la Regione intende informare l'esercizio delle funzioni di protezione civile, vale a dire la creazione di un sistema coordinato in cui, sulla base di una puntuale individuazione delle competenze, Regione, Province, Comuni, Comunità montane e organizzazioni del volontariato, concorrono a garantire la sicurezza territoriale.

In tale sistema, le attività operative necessarie ad affrontare le emergenze ed il primo soccorso, sono organizzate in modo tale da realizzare un'efficiente integrazione con gli Organi dello Stato, ed in particolare con le Prefetture.


Tutta l'organizzazione del sistema coordinato di protezione civile, si fonda su una distribuzione dei compiti tra i vari livelli istituzionali, nuova rispetto a quella operata dalla legge regionale del 1985, che vede impegnate: la Regione, nel ruolo fondamentale di interfaccia nell'organizzazione delle principali strutture di soccorso e di indirizzo per tutti i livelli di pianificazione; le Province, nel ruolo attivo di responsabili della predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, d'intesa con i Prefetti; i Comuni, nel ruolo di autorità locale di protezione civile, responsabili del primo livello di soccorso.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



L'Assessore

2. Innovazioni di rilievo, rispetto alla precedente disciplina legislativa regionale, sono introdotte anche nell'ambito delle strutture organizzative, delineate nel titolo II.

Innanzitutto, l'assunzione della piena responsabilità istituzionale dell'esercizio delle funzioni, in un settore così delicato, insieme all'ampiezza dei compiti, non poteva non imporre l'istituzione di una nuova direzione regionale, con almeno tre aree di servizio per le attribuzioni dei compiti di pianificazione, soccorso e gestione del volontariato.

Alla direzione regionale è affidato il compito fondamentale dell'organizzazione della "rete operativa", attraverso un organico sistema di convenzionamento con i principali organi di soccorso operanti nell'ambito statale (Vigili del fuoco, Corpo di polizia forestale, Corpo delle capitanerie di porto, Croce rossa italiana etc.) e con ogni altra struttura, pubblica o privata, funzionale alle esigenze operative di protezione civile.

Per quel che concerne il coordinamento operativo per la gestione dei soccorsi, la proposta di legge individua un "meccanismo di sicurezza" per l'attivazione del primo soccorso - nuovo rispetto alla legislazione regionale vigente - consistente nell'assunzione del coordinamento delle primissime fasi del soccorso da parte del Prefetto territorialmente competente.


La situazione di crisi di estensione sovracomunale viene, quindi, gestita dal COREM, (Comitato Regionale per l'emergenza) che si raccorda con i centri unificati provinciali e con le altre strutture operative previste dalla proposta di legge, secondo le previsioni della pianificazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Regione Lazio

ASSESSORATO ALL' AMBIENTE



L'Assessore

Si tratta di una modalità organizzativa dei soccorsi, quella appena illustrata nelle sue linee di massima, che tiene conto della necessità di impiego, nei primi momenti successivi all'insorgenza della crisi, dei corpi di sicurezza e di difesa dello Stato (Forze di polizia ed esercito), che in base al sistema normativo vigente, sono esclusivamente incardinati in un modulo operativo che fa capo esclusivamente agli Organi dello Stato, ma che è indispensabile inserire nelle previsioni dei piani provinciali di protezione civile.

3. La proposta di legge norma, poi, i poteri del Presidente della Giunta Regionale da esercitare al verificarsi della situazione di crisi, ampliandone la schematica previsione della legge regionale vigente e definendo non solo i poteri per la dichiarazione dello stato di crisi e per l'adozione dei provvedimenti immediatamente conseguenti a tale fase, ma anche quelli, compiutamente autonomi, relativi alla gestione delle fasi successive per il superamento dell'emergenza.

4. Un'ampia ed organica disciplina l'articolato in esame appresta anche per l'organizzazione e l'impiego del volontariato, disegnando un ruolo di importante compartecipazione nel settore delle amministrazioni provinciali.

Per il volontariato viene disciplinato l'aspetto degli effetti, dell'impiego dei volontari in attività di protezione civile, sui rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, dei quali gli stessi volontari possono essere parte.


Si tratta di vicende che in non pochi casi hanno rappresentato un ostacolo al pronto utilizzo di tali importanti risorse e che, con le norme scritte nell'adottanda proposta di legge, si ritiene possano essere superate.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE



L'Assessore

Sul piano delle risorse finanziarie, il nuovo sistema di protezione civile trova adeguata copertura nelle risorse di bilancio attualmente stanziare, fermo restando la necessità di programmarne un congruo incremento.

Conclusivamente si può considerare che con la proposta di legge in esame, si prefigura un ruolo della Regione di evidente spessore istituzionale, in quanto la medesima Regione va ad assumere una primaria responsabilità nella garanzia della difesa e tutela dell'interesse alla sicurezza territoriale che, per un ente esponentiale della collettività territoriale, si colloca ai vertici degli interessi necessari alla conservazione e al progresso del consesso civile.

Vincenzo Maria Saraceni

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO



Il Direttore

Prot. 1835/2/01

Roma, li 28 LUG. 2004

Oggetto: Proposta di legge concernente "Nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio".

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA della Direzione Regionale Ambientale e Protezione Civile;

VISTO l'articolo 65, comma 7, del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO la proposta di legge concernente: "Nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio";

ATTESO CHE:

- La proposta si prefigge di raccogliere in un unico strumento legislativo tutta la normativa che regola l'attività della Regione in materia di Protezione Civile;
- Essa tiene, altresì, conto della necessità di favorire lo snellimento dell'azione amministrativa, nonché di garantire una maggiore operatività negli interventi;
- Le Strutture dell'Assessorato già applicano le leggi interessate e in particolare la legge regionale 37/85;
- Per l'adeguamento alle nuove disposizioni statali in materia di protezione civile, in ultimo il DPCM 28.02.2004, si rende necessario procedere ad una completa revisione ed aggiornamento della legge regionale istitutiva del servizio di protezione civile regionale vigente.


ESPRIME

Parere favorevole sulla fattibilità di allegata proposta di legge, che si sottopone all'esame della Giunta per la conseguente approvazione.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Prof. Ing. Pasquale Cuccioletta)

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: "NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA COORDINATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA REGIONE LAZIO".

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE



VISTO L.R. 11/04/1985 n. 37 "Istituzione del servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che a seguito delle variazioni normative e regolamentari a livello statale in materia di Protezione Civile si rende necessario l'aggiornamento ed adeguamento della suddetta Legge Regionale ai nuovi disposti;

VISTA la proposta di Legge Regionale, allegata e parte integrante della presente deliberazione, recante "nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio";

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Territorio;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "nuove norme per l'istituzione del sistema coordinato di protezione civile nella Regione Lazio", composta da n. ³⁰... articoli e una relazione, che formano parte integrante del presente deliberato.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace